

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;
- dichiarare l'impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015

Primo argomento

Violazione dell'articolo 263 TFUE

Secondo argomento

Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.

B — Secondo motivo – Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale

Primo argomento

Formulazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE.

Secondo argomento

Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.

C — Terzo motivo – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l'interpretazione che non comporta la decadenza.

Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-551/15, Portogallo/Commissione

(Causa C-338/16 P)

(2016/C 326/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;

- dichiarare l'impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015

Primo argomento

Violazione dell'articolo 263 TFUE

Secondo argomento

Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla notifica definitiva, del 20 luglio 2015, della decisione impugnata.

B — Secondo motivo – Calcolo del termine per l'impugnazione a partire dalla pubblicazione della decisione controversa nella Gazzetta ufficiale

Primo argomento

Formulazione dell'articolo 263, sesto comma, TFUE.

Secondo argomento

Esistenza di una prassi reiterata di pubblicazione di decisioni di tale natura e precedenti giudiziari identici.

C — Terzo motivo – Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto non ha privilegiato l'interpretazione che non comporta la decadenza.

Impugnazione proposta il 16 giugno 2016 dalla Repubblica portoghese avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2016, causa T-556/15, Portogallo/Commissione

(Causa C-339/16 P)

(2016/C 326/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e Saraiva de Almeida, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare l'ordinanza impugnata, in quanto con essa il Tribunale ha giudicato fondata l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente causa;
- dichiarare l'impugnazione della decisione controversa validamente proposta entro il termine previsto dall'articolo 263 TFUE;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica portoghese sostiene che la decisione è illegittima per i seguenti motivi:

A — Primo motivo – Calcolo del termine per impugnare la decisione del 20 luglio 2015